SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei commissari di leva, dei professori, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa.

97A2883

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 91/L

Ripubblicazione del testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», corredato delle relative note.

97A3158

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997.

Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed, in particolare, il comma 3, primo periodo, dell'art. 18, che prevede il recepimento dei nuovi elenchi comunitari delle specie cacciabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare l'allegato II;

Vista la direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che ha escluso dall'allegato II/2 della citata direttiva 79/409/CEE la specie «Pittima reale» (Limosa limosa), inserendovi, nel contempo, la ghiandaia (Garrulus glandarius), la gazza (Pica pica) e la cornacchia (Corvus corone);

Considerato che l'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, relativo all'elenco delle specie cacciabili, ne ricomprende alcune non menzionate nell'allegato II della citata direttiva n. 79/409;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, le specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs) sono già state escluse dall'elenco delle specie cacciabili;

Ritenuto di dover completare l'adeguamento dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 alla normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come indicato nell'art. 2.

Art. 2.

1. Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti specie:

passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); colino della Virginia (Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugilegus); taccola (Corvus monedula); francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima reale (Limosa limosa).

Art. 3.

1. Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 105

97A3219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 18 aprile 1997.

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, della regione autonoma della Valle d'Aosta e degli enti pubblici e privati operanti nel suo territorio a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1996 e criteri di esame.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86 recante sanatoria degli effetti prodotti dai decreti legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. Livia Turco in materia di solidarietà sociale, in particolare per quanto attiene agli adempimenti in tema di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dell'11 aprile 1996 relativo al trasferimento alle regioni del 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga secondo la previsione dell'art. 1 comma 1, lettera *d)*, della legge di sanatoria sopra indicata;

Visto che l'art. 3 del citato decreto ministeriale differisce di un anno il trasferimento del finanziamento alla regione autonoma della Valle d'Aosta e che, pertanto, i progetti relativi all'esercizio finanziario 1996 di tale regione e degli enti pubblici e privati operanti nel suo territorio devono essere presentati al dipartimento per gli affari sociali;

Considerato che per effetto del trasferimento alle regioni del 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, occorre emanare il decreto relativo ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti, a valere sull'esercizio finanziario 1996, che possono essere presentati, per il rimanente 25% della disponibilità globale del Fondo, dalle amministrazioni centrali dello Stato, nonché della regione autonoma della Valle d'Aosta, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali e dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operano nel territorio di tale regione nell'ambito della disponibilità delle risorse stabilite dal citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996;

Sentita la commmissione istruttoria di cui allo art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Decreta:

Capo I

AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

Art. 1.

Tipologie di progetti

Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo testo unico indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, indirizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze ed a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria dalla tossicodipendenza, sulle patologie correlate, nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione dalla tossicodipendenza, con la partecipazione di specialisti.

Art. 2.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo schema *A* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate

attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997 o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.

2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;

b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre, nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Capo II

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 3.

Tipologie di progetti e modalità di presentazione delle domande

1. Ai sensi, dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75% del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, la regione autonoma della Valle d'Aosta può chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi.

2. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo schema *B* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997 mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna.

Alle singole domande, firmate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare se il progetto sarà eseguito direttamente ovvero sarà affidato ad altra amministrazione pubblica o del privato sociale. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;

b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;

c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

Capo III

ENTI LOCALI E UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Art. 4.

Progetti di prevenzione e di recupero

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75% del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali della regione autonoma Valle d'Aosta possono chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base di bisogni del territorio, rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

2. I progetti, preferibilmente presentati da consorzi di enti locali e da unità sanitarie locali, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 9, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in una programmazione che tenga conto delle esigenze del territorio e della continuità nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.

Art. 5.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo

schema *C* allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997, o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una ulteriore copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema *C*, deve essere inviata, in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche al competente organo della regione.

2. Alle domande, firmate dal legale rappresentante dell'amministrazione richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo di governo dell'ente locale o di gestione della unità sanitaria locale, che deve indicare se il progetto sarà gestito direttamente ovvero se sarà affidato ad altra amministrazione pubblica o al privato sociale. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;

b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;

c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. In caso di ritardo nella presentazione, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Capo IV

ENTI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, COOPERATIVE SOCIALI E PRIVATI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 6.

Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75% del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, gli enti, le organizzazioni di volontariato, ed i privati della regione autonoma della Valle d'Aosta che operino senza scopi di lucro, iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo o nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, dalle tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza correlata, nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

2. Possono altresì, chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte, all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nei registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. I progetti debbono essere concordati con l'agenzia, regionale per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

Art. 7.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento indirizzate al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», redatte in triplice copia in conformità allo schema *D)*, allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997, o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede l'unità operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo.

2. Il sindaco trasmette, con motivato parere del competente organo comunale, le domande e la documentazione allegata attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 30 giugno 1997 al «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma.

3. In caso di ritardo della presentazione al comune competente ai sensi del precedente comma 1, il responsabile del procedimento di finanziamento del dipartimento degli affari sociali dichiara inammissibile la domanda, mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, lo stesso respon-

sabile assegna all'ente richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

Art. 8.

Documentazione

1. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto o progetti di cui si chiede il finanziamento, con dettagliata analisi dei costi;

b) atto costitutivo e statuto o altro atto deliberativo da cui risulti la qualità di rappresentante legale dell'ente;

c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le eventuali condanne riportate e i procedimenti pendenti;

d) breve relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi a finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

e) documentazione dell'avvenuta iscrizione o della temporanea registrazione all'Albo. Per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale;

f) copia della eventuale convenzione con la regione o con l'unità sanitaria locale;

g) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento ad enti pubblici indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo richiesto del finanziamento. Nell'ipotesi di duplice finanziamento per il medesimo progetto deve essere restituito al Dipartimento per gli affari sociali quanto dal medesimo erogato in data successiva a quello disposto dall'altro ente.

2. In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa sociale articolato in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa. Alla documentazione di cui al comma 1, lettere dalla *a)* alla *g)*, che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante il responsabile della sede operativa.

3. Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e privati che svolgano attività di recupero e che inoltrino domanda di finanziamento devono inviare, unitamente alla domanda, una documentazione esauriente e sintetica delle metodologie di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

Linee guida per l'elaborazione dei progetti

1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza:

a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione o, per i progetti delle amministrazioni aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze che ci si propone di soddisfare;

b) la novità del progetto, ovvero la continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero il completamento di progetti in corso di attuazione;

c) i tempi di realizzazione del progetto, con l'indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi;

d) l'indicazione dei soggetti - amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati eventualmente consorziati per l'attuazione del progetto;

e) la descrizione analitica delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi;

f) la tipologia del personale impegnato nel progetto — dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro — e la relativa qualificazione professionale;

g) l'eventuale acquisto di beni mobili con preventivi e ragioni che rendono necessari gli acquisti;

h) la modalità di verifica del raggiungimento, degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.

Art. 10.

Esame dei progetti

1. La commissione istruttoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge 28 marzo 1987, n. 86 esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validità.

2. A tal fine essa:

a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti;

b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto;

c) valuta il rapporto del progetto stesso con le altre iniziative già concluse o in fase di attuazione;

d) valuta l'integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio;

e) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi benefici;

f) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti;

3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario, può chiedere alle amministrazioni ed agli enti ulteriori elementi informativi sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, essa esprime comunque il proprio parere.

4. La commissione istruttoria esprime:

a) parere favorevole;

b) parere parzialmente favorevole;

c) parere contrario.

La valutazione di cui al comma 2, lettera *e)*, nei casi di parere favorevole, è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici.

Art. 11.

Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati operanti nel territorio della Valle d'Aosta

1. Sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati operanti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta:

a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale;

b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazione che operino nel settore delle tossicodipendenze;

c) che perseguano il coordinamento e l'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;

d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella direzione di una risposta anche sperimentale, ai bisogni emergenti;

e) che sviluppino tematiche di intervento salvavita mirati alla riduzione del danno e alla riduzione del rischio.

2. In riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego regionale, sono considerati di maggior rilievo quelli:

a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro in genere, sempreché siano previste, per un congruo periodo di tempo — almeno due anni — forme di collegamento tra l'organismo richiedente il finanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo e le eventuali imprese di riferimento;

b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a), c), d).*

Art. 12.

Casi di limitazione e di esclusione del finanziamento di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta

1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, che non siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi.

2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attività sportive possono essere finanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari.

3. Le iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono, essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorché l'ente o gli enti richiedenti, consorziati tra loro, abbiano un bacino di utenza di più di centomila abitanti.

Art. 13.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti organismi di volontariato, cooperative e privati operanti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta

1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti contenenti richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni salvo che le richieste stesse siano finalizzate all'avvio di nuove attività relative al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purché tali circostanze e la necessità dell'intervento siano entrambi specificatamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente.

2. Le richieste di finanziamento per la ristrutturazione di immobili possono essere ammesse fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario a condizione:

a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei manufatti e sulla indispensabilità degli interventi;

b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia adeguato rispetto all'investimento preventivato.

La limitazione del finanziamento fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di immobili ove ricorrano le circostanze e la necessità di cui al comma 1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli impianti.

3. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprietà o del possesso o il titolo di locazione o di comodato. In caso di possesso o detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l'immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell'ente richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1997

Il Ministro: TURCO

Presidenza del Consiglio dei Ministri -"Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "A"

(Amministrazioni dello Stato)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Amministrazione Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità :

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1996)..................................£.:

L'esecuzione del progetto é diretta ☐ **Affidata ad altro Ente** ☐

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:

(ART.2, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO)

A) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi.
B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Data del documento	**Il Dirigente Generale competente** (Timbro e firma)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "B"

(REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Regione Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità;

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1996)..................................£.:

L'esecuzione del progetto é diretta ☐ **Affidata ad altro Ente** ☐

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:

(art. 3, comma 2 del presente decreto)

A) Delibera del competente organo regionale. **B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.** **C) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi.**

Data del documento	**Il Presidente della Regione/L'Assessore Delegato (Timbro e firma)**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "C"

(Enti locali e Aziende Sanitarie Locali della Regione Autonoma della Valle d'Aosta)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte, per ogni singolo progetto

Ente Richiedente:

Protocollo e Data di invio:

Denominazione del progetto:

N.B.: Specificare se trattasi della continuazione di un progetto finanziato in precedenza e in caso affermativo, indicare denominazione, esercizio finanziario e importo concesso:

Sintetiea descrizione del progetto - Finalità :

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1996).................................£.:

L'esecuzione del progetto é diretta ☐ **Affidata ad altro Ente** ☐

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, telefono e fax):

Allegati:
(art. 5, comma 2 del presente decreto)

A) Delibera del competente organo.

B) Relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei singoli progetti finanziati in precedenza sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga.

C) Descrizione operativa del progetto con dettagliata analisi dei costi.

Data del documento	Sindaco o Presidente della Provincia / Assessore delegato dell'Ente locale o Direttore Generale dell'ASL locale richiedente (Timbro e firma)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga"

Dipartimento per gli affari sociali - Via Vittorio Veneto, 56 00187 Roma

DOMANDA DI FINANZIAMENTO - SCHEMA "D"

(enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e privati operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta)

La domanda di finanziamento va redatta secondo il presente schema, che deve essere compilato in ogni sua parte per ogni singolo progetto

Dati relativi alla sede legale
Denominazione ____________________
Codice Fiscale della sede ____________________
Indirizzo ____________________
Comune __________ Provincia __________ C.A.P. __________
Rappresentante Legale ____________________ (Cognome e Nome)

La compilazione delle tabelle successive è a cura del responsabile delle singole sedi operative (vedasi art. 8, commi 1 e 2 del presente decreto).

Dati relativi alla sede operativa che richiede il finanziamento
Denominazione ____________________
Codice Fiscale della sede ____________________
Indirizzo ____________________
Comune __________ Provincia __________ C.A.P. __________
Responsabile della sede operativa ____________________ (Cognome e Nome)
Tipologia della struttura ____________________ (residenziale, semiresidenziale, ecc...)
Data di inizio attività della sede __________ Capacità ricettiva __________
Modalità di accesso alla struttura: numero di utenti inviati dai SERT : __________ numero di utenti inviati dalla Magistratura: __________ numero di utenti entrati direttamente: __________

Data di invio ed eventuale protocollo:

Denominazione del progetto:

Sintetica descrizione del progetto - Finalità:

Importo richiesto (a valere sull'esercizio finanziario 1996)................................£.:

Responsabile del progetto (Indicare Nome, Cognome, Qualifica operativa, telefono e fax):

Allegati
(ai sensi dell' art. 8 del presente decreto)

comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); g); attestazione di cui al comma 2)

Data: ______ / ______ / ______ Firma: ________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE OVVERO DEL RESPONSABILE DELLA SEDE OPERATIVA CHE RICHIEDE IL FINANZIAMENTO

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Si attesta che la domanda è stata inoltrata/trasmessa entro il termine prescritto.

Data: ____________________ **Protocollo:** ____________________

(Dati relativi all'area funzionale o geografica interessata dal progetto)

Numero degli abitanti dell'area interessata
Strutture pubbliche e private esistenti per le tossicodipendenze

Breve nota sulla situazione locale del fenomeno droga e tossicodipendenze:

Parere a riguardo del progetto: ____

____

____

Protocollo e Invio al Dipartimento Affari Sociali:____________________ **Data di invio:**______________

Firma del Sindaco/Assessore/ Delegato

____

(timbro e firma)

97A3162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1997.

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, di integrazione della predetta norma, che ha disposto per i nuclei familiari con due o più figli, l'aumento dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare di L. 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo;

Visto l'art. 47-*quinques* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988 è aumentato con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso nei casi di nucleo comprendente più di due figli;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, con il quale, ai sensi del predetto art. 47-*quinquies* del già citato decreto-legge n. 41/1995, l'assegno per il nucleo familiare è stato aumentato, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, di L. 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due figli;

Visto l'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto, per i nuclei con figli minori, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1996;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996 con il quale è stata confermata la maggiorazione di cui al precedente decreto ministeriale 1° agosto 1995 ed è stato aumentato a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al predetto decreto-legge n. 69/1988, per i nuclei con figli minori, nelle misure indicate nelle allegate tabelle *A, B, C*;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarietà sociale, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare siano incrementati con le seguenti finalità:

1) aumento fino al 20 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare;

2) aumento fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;

3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno stesso per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limiti di età, nonché fratelli, sorelle e nipoti in condizioni di inabilità di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69;

Considerato che i limiti della maggiore spesa previsti dalla precitata legge n. 663 del 1996 sono stati fissati in lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.300 miliardi per l'anno 1999;

Considerato che tali limiti di spesa devono essere ripartiti in proporzione al numero dei beneficiari appartenenti al settore privato e al settore pubblico;

Ritenuto di aumentare gli importi fino ad un limite di spesa complessivo di lire 1.180 miliardi per l'anno 1997;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è maggiorato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al presente decreto e numerate da 1 a 10, costituiscono parte integrante del decreto stesso.

Art. 2.

Per effetto degli aumenti di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'importo totale dell'assegno spettante ai nuclei familiari presi in considerazione dal presente decreto è, pertanto, quello fissato nelle misure indicate nelle tabelle che, allegate al decreto stesso e numerate da 11 a 20, ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

Le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono ripartite tra, il settore pubblico e quello privato nella misura rispettivamente del 15 per cento e dell'85 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 42

TABELLA 1

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI)
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 18.241	-	-	35.000	65.000	90.000	125.000	155.000
18.242 - 22.801	-	-	30.000	55.000	85.000	120.000	150.000
22.802 - 27.360	-	-	25.000	50.000	80.000	120.000	150.000
27.361 - 31.918	-	-	15.000	40.000	70.000	115.000	145.000
31.919 - 36.478	-	-	10.000	30.000	60.000	105.000	130.000
36.479 - 41.038	-	-	5.000	20.000	55.000	100.000	125.000
41.039 - 45.597	-	-	5.000	15.000	45.000	90.000	120.000
45.598 - 50.155	-	-	5.000	10.000	35.000	85.000	110.000
50.156 - 54.714	-	-	20.000	5.000	25.000	80.000	110.000
54.715 - 59.273	-	-	20.000	5.000	25.000	55.000	100.000
59.274 - 63.833	-	-	20.000	40.000	25.000	40.000	75.000
63.834 - 68.392	-	-	-	40.000	144.000	40.000	55.000
68.393 - 72.952	-	-	-	40.000	144.000	243.000	55.000
72.953 - 77.512	-	-	-	-	144.000	243.000	347.000
77.513 - 82.072	-	-	-	-	-	243.000	347.000
82.073 - 86.632	-	-	-	-	-	-	347.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 2

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI)
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 21.281	-	25.000	45.000	100.000	135.000	175.000	215.000
21.282 - 25.841	-	20.000	40.000	90.000	130.000	175.000	210.000
25.842 - 30.398	-	15.000	35.000	80.000	120.000	170.000	205.000
30.399 - 34.957	-	5.000	25.000	70.000	110.000	165.000	200.000
34.958 - 39.518	-	35.000	20.000	55.000	100.000	150.000	180.000
39.519 - 44.077	-	35.000	10.000	45.000	90.000	145.000	175.000
44.078 - 48.636	-	-	10.000	40.000	75.000	135.000	170.000
48.637 - 53.195	-	-	10.000	35.000	65.000	130.000	160.000
53.196 - 57.753	-	-	50.000	30.000	55.000	120.000	155.000
57.754 - 62.314	-	-	50.000	30.000	50.000	90.000	145.000
62.315 - 66.874	-	-	50.000	180.000	50.000	70.000	115.000
66.875 - 71.433	-	-	-	180.000	310.000	70.000	90.000
71.434 - 75.993	-	-	-	180.000	310.000	430.000	90.000
75.994 - 80.553	-	-	-	-	310.000	430.000	560.000
80.554 - 85.113	-	-	-	-	-	430.000	560.000
85.114 - 89.673	-	-	-	-	-	-	560.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui il genitore sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 3

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 21.281	15.000	20.000	55.000	95.000	125.000	160.000	190.000
21.282 - 25.841	5.000	20.000	50.000	90.000	120.000	155.000	185.000
25.842 - 30.398	30.000	15.000	45.000	80.000	110.000	155.000	180.000
30.399 - 34.957	-	10.000	35.000	75.000	105.000	150.000	175.000
34.958 - 39.518	-	50.000	30.000	60.000	95.000	135.000	160.000
39.519 - 44.077	-	50.000	25.000	55.000	90.000	130.000	155.000
44.078 - 48.636	-	-	25.000	50.000	80.000	125.000	150.000
48.637 - 53.195	-	-	25.000	45.000	70.000	120.000	145.000
53.196 - 57.753	-	-	144.000	40.000	60.000	115.000	140.000
57.754 - 62.314	-	-	144.000	40.000	55.000	90.000	135.000
62.315 - 66.874	-	-	144.000	248.000	55.000	70.000	105.000
66.875 - 71.433	-	-	-	248.000	352.000	70.000	90.000
71.434 - 75.993	-	-	-	248.000	352.000	451.000	90.000
75.994 - 80.553	-	-	-	-	352.000	451.000	555.000
80.554 - 85.113	-	-	-	-	-	451.000	555.000
85.114 - 89.673	-	-	-	-	-	-	555.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 4

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 33.439	-	-	40.000	80.000	115.000	155.000	195.000
33.440 - 37.997	-	-	35.000	70.000	110.000	155.000	190.000
37.998 - 42.557	-	-	30.000	60.000	100.000	150.000	185.000
42.558 - 47.116	-	-	20.000	50.000	90.000	145.000	180.000
47.117 - 51.676	-	-	15.000	35.000	75.000	130.000	160.000
51.677 - 56.235	-	-	10.000	25.000	70.000	125.000	155.000
56.236 - 60.794	-	-	5.000	20.000	55.000	115.000	145.000
60.795 - 65.353	-	-	5.000	10.000	45.000	110.000	140.000
65.354 - 69.911	-	-	20.000	10.000	35.000	100.000	135.000
69.912 - 74.471	-	-	20.000	10.000	30.000	70.000	125.000
74.472 - 79.030	-	-	20.000	40.000	30.000	50.000	90.000
79.031 - 83.590	-	-	-	40.000	144.000	50.000	70.000
83.591 - 88.150	-	-	-	40.000	144.000	243.000	70.000
88.151 - 92.710	-	-	-	-	144.000	243.000	347.000
92.711 - 97.270	-	-	-	-	-	243.000	347.000
97.271 - 101.830	-	-	-	-	-	-	347.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 5

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 e più**
fino a 36.478	-	30.000	55.000	125.000	170.000	220.000	270.000
36.479 - 41.038	-	25.000	50.000	115.000	160.000	215.000	265.000
41.039 - 45.597	-	15.000	40.000	100.000	150.000	215.000	255.000
45.598 - 50.155	-	5.000	30.000	90.000	140.000	205.000	250.000
50.156 - 54.714	-	35.000	20.000	70.000	120.000	185.000	225.000
54.715 - 59.273	-	35.000	15.000	60.000	110.000	180.000	220.000
59.274 - 63.833	-	-	10.000	50.000	95.000	170.000	210.000
63.834 - 68.392	-	-	10.000	40.000	80.000	160.000	200.000
68.393 - 72.953	-	-	50.000	35.000	65.000	150.000	195.000
72.954 - 77.512	-	-	50.000	35.000	60.000	115.000	185.000
77.513 - 82.070	-	-	50.000	180.000	60.000	85.000	140.000
82.071 - 86.629	-	-	-	180.000	310.000	85.000	110.000
86.630 - 91.187	-	-	-	180.000	310.000	430.000	110.000
91.188 - 95.745	-	-	-	-	310.000	430.000	560.000
95.746 - 100.303	-	-	-	-	-	430.000	560.000
100.304 - 104.861	-	-	-	-	-	-	560.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 6

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN INABILE)
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 e più**
fino a 36.478	15.000	30.000	65.000	120.000	155.000	195.000	240.000
36.479 - 41.038	5.000	25.000	60.000	110.000	150.000	195.000	230.000
41.039 - 45.597	30.000	15.000	55.000	100.000	140.000	190.000	225.000
45.598 - 50.155	-	10.000	45.000	90.000	130.000	185.000	220.000
50.156 - 54.714	-	50.000	40.000	75.000	120.000	170.000	200.000
54.715 - 59.273	-	50.000	35.000	70.000	110.000	165.000	195.000
59.274 - 63.833	-	-	30.000	60.000	95.000	155.000	190.000
63.834 - 68.392	-	-	30.000	55.000	85.000	150.000	180.000
68.393 - 72.953	-	-	144.000	50.000	75.000	140.000	175.000
72.954 - 77.512	-	-	144.000	50.000	70.000	115.000	170.000
77.513 - 82.070	-	-	144.000	248.000	70.000	90.000	135.000
82.071 - 86.629	-	-	-	248.000	352.000	90.000	110.000
86.630 - 91.187	-	-	-	248.000	352.000	451.000	110.000
91.188 - 95.745	-	-	-	-	352.000	451.000	555.000
95.746 - 100.303	-	-	-	-	-	451.000	555.000
100.304 - 104.861	-	-	-	-	-	-	555.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 7

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 33.439	-	-	30.000	50.000	85.000	120.000	155.000
33.440 - 37.997	-	-	30.000	45.000	80.000	120.000	150.000
37.998 - 42.557	-	-	20.000	40.000	75.000	115.000	145.000
42.558 - 47.116	-	-	15.000	30.000	70.000	110.000	140.000
47.117 - 51.676	-	-	10.000	25.000	65.000	110.000	140.000
51.677 - 56.235	-	-	5.000	20.000	60.000	105.000	135.000
56.236 - 60.794	-	-	-	15.000	50.000	100.000	130.000
60.795 - 65.353	-	-	-	10.000	40.000	95.000	120.000
65.354 - 69.911	-	-	-	-	30.000	90.000	120.000
69.912 - 74.471	-	-	-	-	-	65.000	110.000
74.472 - 79.030	-	-	-	-	-	-	85.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 8

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 36.478	-	20.000	35.000	70.000	105.000	140.000	175.000
36.479 - 41.038	-	15.000	30.000	65.000	100.000	140.000	170.000
41.039 - 45.597	-	10.000	25.000	60.000	95.000	135.000	165.000
45.598 - 50.155	-	5.000	20.000	55.000	90.000	130.000	165.000
50.156 - 54.714	-	-	15.000	45.000	85.000	130.000	160.000
54.715 - 59.273	-	-	10.000	40.000	80.000	125.000	155.000
59.274 - 63.833	-	-	-	35.000	70.000	120.000	150.000
63.834 - 68.392	-	-	-	30.000	60.000	115.000	145.000
68.393 - 72.953	-	-	-	-	50.000	110.000	140.000
72.954 - 77.512	-	-	-	-	-	85.000	135.000
77.513 - 82.070	-	-	-	-	-	-	105.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 9

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 36.478	10.000	20.000	55.000	90.000	125.000	160.000	195.000
36.479 - 41.038	5.000	20.000	55.000	85.000	120.000	160.000	190.000
41.039 - 45.597	-	15.000	45.000	80.000	115.000	155.000	190.000
45.598 - 50.155	-	10.000	40.000	75.000	110.000	155.000	185.000
50.156 - 54.714	-	-	35.000	70.000	105.000	150.000	180.000
54.715 - 59.273	-	-	30.000	60.000	100.000	145.000	175.000
59.274 - 63.833	-	-	-	55.000	90.000	140.000	170.000
63.834 - 68.392	-	-	-	50.000	80.000	135.000	165.000
68.393 - 72.953	-	-	-	-	70.000	130.000	160.000
72.954 - 77.512	-	-	-	-	-	105.000	155.000
77.513 - 82.070	-	-	-	-	-	-	130.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 10

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	2	3	4	5	6	7 e più
fino a 33.439	-	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000
33.440 - 37.997	-	15.000	30.000	40.000	55.000	70.000	85.000
37.998 - 42.557	-	10.000	20.000	35.000	50.000	70.000	80.000
42.558 - 47.116	-	5.000	15.000	30.000	45.000	65.000	75.000
47.117 - 51.676	-	-	10.000	20.000	40.000	65.000	70.000
51.677 - 56.235	-	-	5.000	15.000	35.000	60.000	70.000
56.236 - 60.794	-	-	-	10.000	25.000	55.000	60.000
60.795 - 65.353	-	-	-	5.000	15.000	50.000	55.000
65.354 - 69.911	-	-	-	-	5.000	40.000	50.000
69.912 - 74.471	-	-	-	-	-	20.000	45.000
74.472 - 79.030	-	-	-	-	-	-	20.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui è presente un solo coniuge e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

TABELLA 11

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 18.241	-	-	240.000	460.000	659.000	903.000	1.137.000
18.242 - 22.801	-	-	210.000	405.000	624.000	883.000	1.102.000
22.802 - 27.360	-	-	170.000	350.000	574.000	868.000	1.072.000
27.361 - 31.918	-	-	120.000	290.000	519.000	833.000	1.037.000
31.919 - 36.478	-	-	80.000	205.000	444.000	748.000	932.000
36.479 - 41.038	-	-	45.000	150.000	399.000	718.000	897.000
41.039 - 45.597	-	-	25.000	105.000	324.000	668.000	857.000
45.598 - 50.155	-	-	25.000	70.000	249.000	623.000	807.000
50.156 - 54.714	-	-	20.000	45.000	189.000	583.000	782.000
54.715 - 59.273	-	-	20.000	45.000	169.000	413.000	732.000
59.274 - 63.833	-	-	20.000	40.000	169.000	283.000	537.000
63.834 - 68.392	-	-	-	40.000	144.000	283.000	402.000
68.393 - 72.952	-	-	-	40.000	144.000	243.000	402.000
72.953 - 77.512	-	-	-	-	144.000	243.000	347.000
77.513 - 82.072	-	-	-	-	-	243.000	347.000
82.073 - 86.632	-	-	-	-	-	-	347.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 12

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI NON SIANO PRESENTI FIGLI, FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.281	-	175.000	325.000	725.000	975.000	1.275.000	1.570.000
21.282 - 25.841	-	140.000	290.000	655.000	935.000	1.260.000	1.530.000
25.842 - 30.398	-	95.000	240.000	585.000	865.000	1.235.000	1.485.000
30.399 - 34.957	-	40.000	180.000	510.000	800.000	1.190.000	1.445.000
34.958 - 39.518	-	35.000	130.000	405.000	710.000	1.085.000	1.310.000
39.519 - 44.077	-	35.000	85.000	335.000	650.000	1.045.000	1.270.000
44.078 - 48.636	-	-	60.000	280.000	555.000	985.000	1.220.000
48.637 - 53.195	-	-	60.000	240.000	460.000	930.000	1.160.000
53.196 - 57.753	-	-	50.000	210.000	390.000	880.000	1.125.000
57.754 - 62.314	-	-	50.000	210.000	360.000	665.000	1.065.000
62.315 - 66.874	-	-	50.000	180.000	360.000	500.000	820.000
66.875 - 71.433	-	-	-	180.000	310.000	500.000	650.000
71.434 - 75.993	-	-	-	180.000	310.000	430.000	650.000
75.994 - 80.553	-	-	-	-	310.000	430.000	560.000
80.554 - 85.113	-	-	-	-	-	430.000	560.000
85.114 - 89.673	-	-	-	-	-	-	560.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui il genitore sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 13

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 21.281	95.000	160.000	384.000	698.000	902.000	1.146.000	1.380.000
21.282 - 25.841	35.000	135.000	354.000	648.000	867.000	1.126.000	1.345.000
25.842 - 30.398	30.000	100.000	314.000	588.000	812.000	1.111.000	1.310.000
30.399 - 34.957	-	60.000	264.000	533.000	762.000	1.076.000	1.275.000
34.958 - 39.518	-	50.000	224.000	443,000	687.000	986.000	1.170.000
39.519 - 44.077	-	50.000	189.000	393.000	642.000	956.000	1.135.000
44.078 - 48.636	-	-	169.000	348.000	567.000	911.000	1.095.000
48.637 - 53.195	-	-	169.000	313.000	492.000	866.000	1.050.000
53.196 - 57.753	-	-	144.000	288.000	432.000	826.000	1.020.000
57.754 - 62.314	-	-	144.000	288.000	407.000	656.000	975.000
62.315 - 66.874	-	-	144.000	248.000	407.000	521.000	775.000
66.875 - 71.433	-	-	-	248.000	352.000	521.000	645.000
71.434 - 75.993	-	-	-	248.000	352.000	451.000	645.000
75.994 - 80.553	-	-	-	-	352.000	451.000	555.000
80.554 - 85.113	-	-	-	-	-	451.000	555.000
85.114 - 89.673	-	-	-	-	-	-	555.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 14

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 33.439	-	-	245.000	475.000	684.000	933.000	1.177.000
33.440 - 37.997	-	-	215.000	420.000	649.000	918.000	1.142.000
37.998 - 42.557	-	-	175.000	360.000	594.000	898.000	1.107.000
42.558 - 47.116	-	-	125.000	300.000	539.000	863.000	1.072.000
47.117 - 51.676	-	-	85.000	210.000	459.000	773.000	962.000
51.677 - 56.235	-	-	50.000	155.000	414.000	743.000	927.000
56.236 - 60.794	-	-	25.000	110.000	334.000	693.000	882.000
60.795 - 65.353	-	-	25.000	70.000	259.000	648.000	837.000
65.354 - 69.911	-	-	20.000	50.000	199.000	603.000	807.000
69.912 - 74.471	-	-	20.000	50.000	174.000	428.000	757.000
74.472 - 79.030	-	-	20.000	40.000	174.000	293.000	552.000
79.031 - 83.590	-	-	-	40.000	144.000	293.000	417.000
83.591 - 88.150	-	-	-	40.000	144.000	243.000	417.000
88.151 - 92.710	-	-	-	-	144,000	243.000	347.000
92.711 - 97.270	-	-	-	-	-	243.000	347.000
97.271 - 101.830	-	-	-	-	-	-	347.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 15

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FIGLIO, FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
fino a 36.478	-	180.000	335.000	750.000	1.010.000	1.320.000	1.625.000
36.479 - 41.038	-	145.000	300.000	680.000	965.000	1.300.000	1.585.000
41.039 - 45.597	-	95.000	245.000	605.000	895.000	1.280.000	1.535.000
45.598 - 50.155	-	40.000	185.000	530.000	830.000	1.230.000	1.495.000
50.156 - 54.714	-	35.000	130.000	420.000	730.000	1.120.000	1.355.000
54.715 - 59.273	-	35.000	90.000	350.000	670.000	1.080.000	1.315.000
59.274 - 63.833	-	-	60.000	290.000	575.000	1.020.000	1.260.000
63.834 - 68.392	-	-	60.000	245.000	475.000	960.000	1.200.000
68.393 - 72.953	-	-	50.000	215.000	400.000	910.000	1.165.000
72.954 - 77.512	-	-	50.000	215.000	370.000	690.000	1.105.000
77.513 - 82.070	-	-	50.000	180.000	370.000	515.000	845.000
82.071 - 86.629	-	-	-	180.000	310.000	515.000	670.000
86.630 - 91.187	-	-	-	180.000	310.000	430.000	670.000
91.188 - 95.745	-	-	-	-	310.000	430.000	560.000
95.746 - 100.303	-	-	-	-	-	430.000	560.000
100.304 - 104.861	-	-	-	-	-	-	560.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 16

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	**Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare**						
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
fino a 36.478	95.000	170.000	394.000	723.000	932.000	1.181.000	1.430.000
36.479 - 41.038	35.000	140.000	364.000	668.000	897.000	1.166.000	1.390.000
41.039 - 45.597	30.000	100.000	324.000	608.000	842.000	1.146.000	1.355.000
45.598 - 50.155	-	60.000	274.000	548.000	787.000	1.111.000	1.320.000
50.156 - 54.714	-	50.000	234.000	458.000	712.000	1.021.000	1.210.000
54.715 - 59.273	-	50.000	199.000	408.000	662.000	991.000	1.175.000
59.274 - 63.833	-	-	174.000	358.000	582.000	941.000	1.135.000
63.834 - 68.392	-	-	174.000	323.000	507.000	896.000	1.085.000
68.393 - 72.953	-	-	144.000	298.000	447.000	851.000	1.055.000
72.954 - 77.512	-	-	144.000	298.000	422.000	681.000	1.010.000
77.513 - 82.070	-	-	144.000	248.000	422.000	541.000	805.000
82.071 - 86.629	-	-	-	248.000	352.000	541.000	665.000
86.630 - 91.187	-	-	-	248.000	352.000	451.000	665.000
91.188 - 95.745	-	-	-	-	352.000	451.000	555.000
95.746 - 100.303	-	-	-	-	-	451.000	555.000
100.304 - 104.861	-	-	-	-	-	-	555.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 17

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 33.439	-	-	190.000	300.000	509.000	718.000	927.000
33.440 - 37.997	-	-	170.000	265.000	484.000	708.000	902.000
37.998 - 42.557	-	-	130.000	230.000	449.000	693.000	877.000
42.558 - 47.116	-	-	95.000	190.000	414.000	668.000	852.000
47.117 - 51.676	-	-	60.000	155.000	389.000	658.000	832.000
51.677 - 56.235	-	-	25.000	120.000	354.000	633.000	807.000
56.236 - 60.794	-	-	-	85.000	294.000	598.000	772.000
60.795 - 65.353	-	-	-	50.000	234.000	563.000	732.000
65.354 - 69.911	-	-	-	-	174.000	528.000	712.000
69.912 - 74.471	-	-	-	-	-	393.000	672.000
74.472 - 79.030	-	-	-	-	-	-	517.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 18

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 36.478	-	110.000	215.000	424.000	633.000	842.000	1.051.000
36.479 - 41.038	-	85.000	190.000	389.000	608.000	832.000	1.026.000
41.039 - 45.597	-	60.000	155.000	354.000	573.000	817.000	1.001.000
45.598 - 50.155	-	25.000	120.000	319.000	538.000	792.000	981.000
50.156 - 54.714	-	-	85.000	279.000	513.000	782.000	956.000
54.715 - 59.273	-	-	50.000	244.000	478.000	757.000	931.000
59.274 - 63.833	-	-	-	209.000	418.000	722.000	896.000
63.834 - 68.392	-	-	-	174.000	358.000	687.000	861.000
68.393 - 72.953	-	-	-	-	298.000	652.000	836.000
72.954 - 77.512	-	-	-	-	-	517.000	801.000
77.513 - 82.070	-	-	-	-	-	-	641.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto :
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 19

NUCLEI FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 36.478	70.000	130.000	339.000	548.000	757.000	966.000	1.175.000
36.479 - 41.038	25.000	110.000	319.000	513.000	732.000	956.000	1.150.000
41.039 - 45.597	-	85.000	279.000	478.000	697.000	941.000	1.130.000
45.598 - 50.155	-	50.000	244.000	443.000	662.000	921.000	1.105.000
50.156 - 54.714	-	-	209.000	408.000	637.000	906.000	1.080.000
54.715 - 59.273	-	-	174.000	368.000	602.000	881.000	1.055.000
59.274 - 63.833	-	-	-	333.000	542.000	846.000	1.020.000
63.834 - 68.392	-	-	-	298.000	482.000	811.000	985.000
68.393 - 72.953	-	-	-	-	422.000	776.000	960.000
72.954 - 77.512	-	-	-	-	-	641.000	925.000
77.513 - 82.070	-	-	-	-	-	-	770.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

TABELLA 20

NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)	Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
	1	2	3	4	5	6	7
fino a 33.439	-	110.000	190.000	275.000	360.000	445.000	530.000
33.440 - 37.997	-	85.000	170.000	240.000	335.000	430.000	505.000
37.998 - 42.557	-	60.000	130.000	205.000	300.000	420.000	480.000
42.558 - 47.116	-	25.000	95.000	170.000	265.000	395.000	455.000
47.117 - 51.676	-	-	60.000	130.000	240.000	385.000	430.000
51.677 - 56.235	-	-	25.000	95.000	205.000	360.000	410.000
56.236 - 60.794	-	-	-	60.000	145.000	325.000	370.000
60.795 - 65.353	-	-	-	25.000	85.000	290.000	335.000
65.354 - 69.911	-	-	-	-	25.000	250.000	310.000
69.912 - 74.471	-	-	-	-	-	120.000	275.000
74.472 - 79.030	-	-	-	-	-	-	120.000

Nota: Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui è presente un solo coniuge e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall' Istat.

97A3163

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Visti i propri decreti in data 6 e 21 marzo 1997 e 7 aprile 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», i termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 marzo 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 marzo 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 6 marzo 1997, entro le ore 13 del giorno 22 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 marzo 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 marzo 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 22 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 aprile 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3135

DECRETO 22 aprile 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile 1997 e scadenza 15 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 7 aprile 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 aprile 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 aprile 1997, entro le ore 13 del giorno 22 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 aprile 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo

del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 aprile 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 22 aprile 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 aprile 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3136

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 1997.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso l'ufficio del territorio di Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conervatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 24 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1997, con il quale è stato attivato, a decorrere dal 20 gennaio 1997, l'ufficio del territorio di Latina;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei RR.II. devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirettoriali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con il predetto decreto interdirettoriale;

Considerato che nell'ufficio del territorio di Latina, il servizio di conservazione dei registri immobiliari, già meccanizzato al 31 dicembre 1994, deve essere sostituito con la nuova automazione approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, nell'ufficio del territorio di Latina, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 17 marzo 1997

Il direttore generale del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale della direzione generale affari civili e libere professioni
HINNA DANESI

97A2999

DECRETO 22 aprile 1997.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di alcuni prodotti esteri, iscrizione in tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati, radiazione di marche già iscritte in tariffa, variazione di denominazione nonché dei contenuti di nicotina e condensato di tabacchi lavorati già iscritti in tariffa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 1997 con cui si è provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita di nuove marche di sigarette di provenienza estera;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Viste le richieste dei fabbricanti e degli importatori intese, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad apportare variazioni all'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto 28 febbraio 1997 ed alle tabelle allegati *B* e *D* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza

CEE ed extra CEE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati *A, B* e *D,* fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, a seguito di richieste delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di marche già iscritte, nonché a modificare la denominazione e i contenuti di nicotina e condensato di alcune altre marche di sigarette;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto 28 febbraio 1997 e delle tabelle allegati *B* e *D* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri
(Marche estêre)

Golden American Classic	da L.	200.000	a L.	210.000	il kg conv.le
Golden American Classic Lights	»	200.000	»	210.000	»
Dunhill International Lights	»	265.000	»	275.000	»
Dunhill Special Reserve	»	255.000	»	265.000	»
Caballero	»	250.000	»	260.000	»
Caballero Lights	»	250.000	»	260.000	»
Rothmans Lights Mild	»	250.000	»	260.000	»
Vogue Superslims 100'S	»	250.000	»	260.000	»
Vogue Superslims 100'S Ultra Lights	»	250.000	»	260.000	»
Black Death Filter	»	250.000	»	260.000	»
Trussardi	»	250.000	»	260.000	»
Trussardi Lights	»	250.000	»	260.000	»
Prince Lights KSF	»	250.000	»	260.000	»
Benson & Hedges Special Lights KSF	»	250.000	»	260.000	»
Benson & Hedges American Blend	»	200.000	»	210.000	»
Benson & Hedges American Blend Light	»	200.000	»	210.000	»
Barclay Number One	»	250.000	»	260.000	»
Capri Ultraleggera Ultralights	»	250.000	»	260.000	»
Caprice Ultraleggera Ultralights	»	250.000	»	260.000	»
Caprice Superleggera Superlights	»	250.000	»	260.000	»
Kim Ultra Slim Ultraleggera	»	245.000	»	255.000	»
Lucky Strike Medium	»	245.000	»	255.000	»
Pall Mall Filter	»	200.000	»	210.000	»
Pall Mall Lights	»	200.000	»	210.000	»
Amsterdamer	»	200.000	»	210.000	»
Chevignon	»	245.000	»	255.000	»
Fine 120 Menthol	»	250.000	»	260.000	»
Gauloises Blondes Ultra Legeres	»	237.000	»	250.000	»
Parisienne Mild	»	245.000	»	255.000	»
Parisienne Extra	»	245.000	»	255.000	»
Select King Size	»	245.000	»	255.000	»
Select Ultra	»	245.000	»	255.000	»
Select Extra	»	245.000	»	255.000	»
Newland Lights . . .	»	200.000	»	210.000	»
Newland Super Lights	»	200.000	»	210.000	»
Pierre Cardin Classic 100'S	»	250.000	»	260.000	»
Pierre Cardin Lights 100'S	»	250.000	»	260.000	»
Pierre Cardin Super Lights 100'S	»	250.000	»	260.000	»

Pierre Cardin Menthol 100'S	da L.	250.000	a L.	260.000	il kg conv.le
Pierre Cardin Menthol Lights 100'S	»	250.000	»	260.000	»
JPS American Blend	»	200.000	»	210.000	»
JPS American Blend Lights	»	200.000	»	210.000	»
Regal King Size	»	245.000	»	255.000	»
Ronson King Size	»	200.000	»	210.000	»
Ronson Lights	»	200.000	»	210.000	»
Milde Sorte 1 Ultra Premium	»	245.000	»	255.000	»
Marlboro Medium	»	250.000	»	260.000	»
Muratti International	»	245.000	»	255.000	»
Muratti International Lights	»	245.000	»	255.000	»
Muratti International Ultralights	»	245.000	»	255.000	»
Merit Bianca Ultra Lights (Ultraleggera)	»	245.000	»	255.000	»
Bond Street	»	245.000	»	255.000	»
Bond Street Lights	»	245.000	»	255.000	»
Bond Street Ultralights	»	245.000	»	255.000	»
Fortuna	»	245.000	»	255.000	»
Chesterfield Originals	»	220.000	»	230.000	»
Chesterfield Originals Lights	»	220.000	»	230.000	»
L&M International Ultralights	»	200.000	»	210.000	»
L&M International Lights	»	200.000	»	210.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor	»	200.000	»	210.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Lights	»	200.000	»	210.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Ultra Lights	»	200.000	»	210.000	»
Davidoff Magnum Mild Virginia	»	360.000	»	370.000	»
Davidoff Mild	»	250.000	»	260.000	»
Davidoff Classic Slims	»	250.000	»	260.000	»
Davidoff Ultra Slims	»	250.000	»	260.000	»
R1 Slim Line Ultra Light	»	245.000	»	255.000	»
R1 Minima	»	250.000	»	260.000	»
R1 Forte	»	250.000	»	260.000	»
Camel Medium	»	250.000	»	260.000	»
More Super Slim Lights	»	250.000	»	260.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100'S Filters	»	250.000	»	260.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100'S Lights	»	250.000	»	260.000	»
Yves Saint Laurent Super Slim Lights	»	250.000	»	260.000	»
Gold Coast Full Rich Flavour	»	245.000	»	255.000	»
Gold Coast Lights	»	245.000	»	255.000	»
Gold Coast Ultra Lights	»	245.000	»	255.000	»
Winston Export Lights	»	220.000	»	230.000	»
Amadis Lights	»	195.000	»	205.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigaretti:

Mercator Mini Mild (conf. da 10)	da L.	136.000	a L.	144.000	il kg conv.le
Christian of Denmark Light (conf. da 20)	»	220.000	»	230.000	»
Neos Mini Mild (conf. da 10)	»	136.000	»	144.000	»
Agio Mini Mehari's Mild & Sweet (conf. da 10)	»	136.000	»	144.000	»
Flora Bahia Panatelas Elegantes (conf. da 5)	»	300.000	»	600.000	»
Mini Cohiba (conf. da 20)	»	340.000	»	360.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:

Samson Ultra Milde (25 buste)	da L.	155.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Craven Extra (25 buste)	»	155.000	»	160.000	»
Drum Extra Milde Shag (25 buste)	»	155.000	»	160.000	»

Per pipa:

Clan Malt Whisky (20 buste)	da L.	170.000	a L.	178.000	il kg conv.le
Caledonian Highland Cream (20 scatole)	»	280.000	»	290.000	»

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette, sigari e tabacco da funo sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati *A, B* e *D,* di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della lege 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

	nicotina/mg	condensato/mg	Lit./kg conv.le
Gauluoises Filtre K.S.	0,9	12	210.000
Gauluoises Filtre K.S. Lights	0,6	7	210.000
Gitanes Blondes Lights F.T. Box	0,6	7	230.000
Superkings	1,1	12	230.000
Superkings Ultra Lights	0,3	3	230.000
West (da 25 pz.)	0,9	12	210.000
West Lights (da 25 pz.)	0,6	7	210.000
Peter Stuyvesant International (da 20 pz.)	0,8	12	230.000
Davidoff Menthol Light Freshness (da 20 pz.)	0,6	7	260.000
Winston Export (ast. e cart.)	0,9	11	230.000
Winston Excel Super Lights (da 20 pz.)	0,4	4	230.000
Amadis Ultra Lights	0,1	1	205.000
Golden American Superlights	0,3	3	210.000
Winfield American Blend	1,0	12	230.000
Winfield Lights	0,6	8	230.000
Diana Leggera Slim	0,6	8	210.000
L&M International	0,9	12	210.000
Multifilter Export Lights	0,7	8	230.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza CEE)

	Lit./kg conv.le
Sigari:	
Macanudo Hampton Court Cafe (conf. da 25)	2.600.000
Sigaretti:	
Capriole Aromatic (conf. da 20)	200.000
Capriole Aromatic Filter (conf. da 20)	200.000

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche di provenienza extra CEE)

Sigari:	Lit./kg conv.le
Petrus Churchill (conf. da 5)	2.300.000
Petrus Corona Sublime (conf. da 5)	1.800.000
Petrus Gregorius (conf. da 5)	1.400.000
Punch Exquisitos (conf. da 25) (di cui 60.000 dazio)	800.000
H. Upmann Belvederes (conf. da 25) (di cui 80.000 dazio)	960.000
Romeo Y Julieta Regalias De La Habana (conf. da 5) (di cui 80.000 dazio)	1.000.000
Maxim'S Belle Epoque (conf. da 25)	2.400.000
Maxim'S Imperial (conf. da 25)	3.400.000
Don Diego Coronas n. 3 (conf. da 5)	800.000
Don Diego Coronas Major Tube (conf. da 25)	1.160.000

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

	Lit./kg conv.le
Per sigarette:	
Golden Virginia Dark (25 buste)	160.000
Brookfield Mild American Blend (25 buste)	150.000
Per pipa:	
Van Dyck Mixture (20 buste)	150.000
Borkum Riff Malt Whisky (20 buste)	220.000
Borkum Riff Champagne (20 buste)	220.000
Borkum Riff Malt Whisky (400 buste)	220.000
Borkum Riff Champagne (400 buste)	220.000

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati di provenienza CEE sono radiate dalla tariffa divendita in Italia:

Sigarette:

Gauloises Caporal Filtre (cod. 687)
Gauloises Caporal Filtre lights (cod. 0)
Gitanes Blondes Legeres (cod. 0)
Ducados Rubio K.S.F. (cod. 0)

Art. 4.

La denominazione delle marche di sigarette appresso indicate è così modificata:

da	Rothmans K.S.F. Ultra Lights	a	Rothmans Uno Ultra Lights
da	Vogue Superlims 100'S	a	Vogue
da	Vogue Superlims 100'S Ultra Lights	a	Vogue Ultra Lights

Art. 5.

I contenuti di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate sono così modificati:

Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Camel Medium	0,9	—	0,8	—
Trussardi	1	14	0,8	12
Trussardi Lights	0,4	5	0,5	7
Benson & Hedges American Blend	1	13	0,9	12
Benson & Hedges American Blend Light	0,7	7	0,6	6
Ronson King Size	—	12	—	10
Rothmans Lights Mild	0,8	—	0,6	—

Art. 6.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 22

97A3245

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 1997.

Deroga fitosanitaria a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 96/114/CE del 22 gennaio 1996 modificata dalla decisione della Commissione n. 97/3/CE del 10 dicembre 1996 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica slovena;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia di *Clavibacter michiganensis* (Smith), *Pseudomonas solanacearum* (Smith), *Potato spindle tuber viroid* e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky);

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

I tuberi da consumo originari della Repubblica slovena possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 giugno 1997, in deroga a quanto stabilito all'art. 4, par. 1 della dir. 77/93/CEE con riguardo ai divieti di cui alla parte A, punto 12 dell'allegato III della stessa direttiva.

Art. 2.

Requisiti previsti per l'introduzione delle patate nel territorio italiano

Le patate originarie della Repubblica di Slovenia devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) non essere destinate alla piantagione;

b) essere ottenute da tuberi-seme certificati in conformità del sistema di certificazione della Repubblica slovena oppure tuberi-seme certificati in uno degli Stati membri oppure da tuberi-seme certificati in un altro paese da cui l'importazione nella Comunità di patate non destinate alla piantagione è autorizzata in conformità della dir. 77/93/CEE;

c) essere coltivate in zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schlbersky) Percival (tutte le razze tranne la razza 1, la razza europea comune) e non sia stato riscontrato alcun sintomo del citato organismo nocivo né sul luogo di produzione né nelle vicinanze immediate dall'inizio di un periodo adeguato;

d) essere coltivate in regioni notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith);

e) il Servizio per la protezione dei vegetali sloveno deve effettuare controlli sistematici e periodici di tutte le importazioni di patate da semina e per il consumo immesse per il commercio nel proprio paese, mediante esami ed analisi di campioni rappresentativi effettuati secondo metodi scientificamente riconosciuti, per la ricerca di *Clavibacter michiganensis* (Smith), di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) e del *Potato spindle tuber viroid;*

f) i macchinari impiegati per la manipolazione delle patate devono essere destinati appositamente a tale uso, oppure idoneamente disinfettati quando utilizzati per altri scopi;

g) le patate devono essere imballate in sacchi nuovi od in contenitori idoneamente disinfettati; su ciascun sacco o contenitore è apposta un'etichetta ufficiale recante le informazioni specificate nell'allegato I;

h) le patate, prima dell'esportazione devono essere pulite in modo da eliminare tracce di terra, foglie o altri residui vegetali;

i) le patate destinate in territorio italiano, devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario del Servizio della Protezione dei vegetali sloveno conformemente all'art. 7 della dir. 77/93/CEE, dopo aver effettuato gli esami previsti alla lettera *e)* per accertare l'assenza dei citati organismi nocivi;

l) il certificato deve recare, al punto «Dichiarazione supplementare» la seguente indicazione: «la presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 97/3/CE della Commissione».

Art. 3.

Punti di entrata nel territorio italiano

Le patate di origine slovena devono essere introdotte attraverso le seguenti dogane stradali autorizzate ai sensi dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996: Gorizia S. Andrea, Trieste Fernetti e Trieste Rabuiese.

Art. 4.

Adempimenti per coloro che introducono le patate

Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale le patate in questione, sono tenuti a notificare, entro quarantotto ore dall'introduzione, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonché a comunicare le seguenti informazioni;

a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonché l'indirizzo del primo acquirente;

b) le varietà e le quantità delle patate;

c) la data dichiarata di introduzione e la conferma del punto di entrata.

I servizi fitosanitari regionali devono comunicare tali informazioni al Servizio fitosanitario centrale che trasmetterà i dati della notifica alla Commissione U.E.

Art. 5.

Metodologia dei controlli

I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i prelievi, da ogni consegna di cinquanta tonnellate di patate, di almeno due campioni di duecento tuberi da analizzare per la ricerca dello Pseudomonas solanacearum, secondo quanto previsto dalla procedura di quarantena n. 26 stabilita dall'OEPP oppure seguendo la metodologia descritta nella circolare del 5 dicembre 1995 prot. n. 39333 di questo Ministero.

Inoltre i servizi fitosanitari regionali dovranno effettuare i medesimi prelievi anche per il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, secondo quanto previsto dal relativo decreto ministeriale di lotta obbligatoria del 31 gennaio 1996.

Le patate interessate al campionamento, siano esse sintomatiche o meno, devono essere imballate e spedite al laboratorio per l'analisi batteriologica. Il lotto, dal quale è stato prelevato il campione, rimarrà in quarantena, separato dagli altri, sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi.

Art. 6.

Conservazione dei documenti che accompagnano le patate

Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, introducono e commercializzano le patate originarie della Slovenia devono conservare per almeno due anni e mettere a disposizione degli ispettori fitosanitari regionali tutti i documenti che hanno accompagnato le partite in questione, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata.

Art. 7.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 30 luglio del 1997 una relazione tecnica sui controlli ufficiali effettuati sulle patate in questione.

Art. 8.

Misure fitosanitarie

I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 le misure di distruzione delle patate trovate contaminate da *Pseudomonas solanacearum* e *Clavibacter michiganensis.*

I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 133

ALLEGATO I

1. Autorità che rilascia l'etichetta.
2. Nome della ditta esportatrice, se disponibile.
3. Dicitura: «patate non destinate alla piantagione di origine slovena».
4. Varietà.
5. Luogo di produzione (indicare il nome dell'organismo fitosanitario distrettuale pertinente).
6. Calibro.
7. Peso netto dichiarato.
8. Dicitura: «Conformi ai requisiti CE 1996».
9. Timbro o contrassegno del servizio per la protezione dei vegetali della Repubblica slovena.

97A3165

DECRETO 3 aprile 1997.

Modificazione della denominazione di alcune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti i propri decreti del 6 marzo 1996 e del 27 ottobre 1995 con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, la varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Viste le richieste degl'interessati volte a modificare la denominazione delle varietà medesime;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 12 marzo 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianaco di ciascuna indicata:

Barbabietola da zucchero - *Beta vulgaris L.* - da: Petra a: Itaca;

Colza - *Brassica napus L.* - da: Espace a: Certus.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 131

97A3166

DECRETO 3 aprile 1997.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie di piante agricole ed orticole.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le varietà di specie di piante ed ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 12 marzo 1997, in ordine alle richieste presentate;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti:

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà di specie di piante ortive, già assegnata ad altre ditte con precedente decreto, è attribuita ai conservatori in purezza di seguito indicati a ciascuna:

Lattuga *Estiva di Kagran 2:*

da: Asgrow Italia S.p.a. (Lodi), Anseme S.r.l. (Cesena), Sgaravatti N. & C. S.p.a. (Montevarchi), Furia Rinaldo (Parma);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi), Anseme S.r.l. (Cesena), Sgaravatti N. & C. S.p.a. (Montevarchi), Furia Rinaldo (Parma);

Melanzana *Violetta lunga 3:*

da: Asgrow Italia S.p.a. (Lodi), S.A.I.S. S.p.a. (Cesena), Larosa Emanuele (Andria), Four S.r.l. (Bolzano), Sativa S.c. a r.l. (Cesena);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi), S.A.I.S. S.p.a. (Cesena), Larosa Emanuele (Andria), Four S.r.l. (Bolzano), Sativa S.c. a r.l. (Cesena);

Lattuga *Lentissima a montare 4:*

da: Asgrow Italia S.p.a. (Lodi), S.A.I.S. S.p.a. (Cesena), Oris S.p.a. (Milano), Enza Zaden (Olanda);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi), S.A.I.S. S.p.a. (Cesena), Oris S.p.a. (Milano), Enza Zaden (Olanda);

Cipolla *Texas grano 502:*

da: Asgrow Seed Comapny (USA), Ferry Morse Seed Company (USA);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi), Ferry Morse Seed Company (USA);

Anguria *Royal flash hybird;* Cavolfiore *Snowflower;* Cavolo broccolo *Furura hybrid, Highsierra;* Cavolo cappuccio bianco *Express hybrid;* Cetriolo *Sprint hybrid;* Cipolla *Cosmic hybrid, Mitria;* Fagiolo nano *Bina, Goldrush, Strike, Tema;* Indivia scarola *Growers giant;* Lattuga *Gorga;* Melone *Mission, Vector hybrid;* Peperone *Pip, Shilling;* Pisello a grano rugoso *Dawn, Karisma, Milor, Quantum, Spring;* Pomodoro *Millionaire hybrid, Redstone, Sonar;* Sedano *Florigreen;* Spinaccio *High pack hybrid, Kent, Murena;* Zucchino *Senator hybrid, White Lady:*

da: Asgrow Seed Company (USA);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi);

Anguria *Capricho, Cardinal, Coral, Jade, Madera, Rapsody, Vanity;* Carota *Birka, Cartago, Delo, Efeso, Luxor;* Cavolfiore *Artemis, Athena, Hihlight;* Cavolo broccolo *Auriga, Lord, Pegaso, Perseus;* Cavolo cappuccio bianco *Jove;* Cetriolino *Flurry, Poseidon, Potomac;* Cetriolo *Columbus, Scout;* Cicoria *Fiji, Red devil;* Cipolla *Armada, Contessa, Maestro, Titania;* Fagiolo nano *Bronco, Etna, Gipsy, Latemar, Volcano;* Fagiolo rampicante *Sofia;* Fava *Aprilia;* Finocchio *Conero, Dover, Riace, Tiber, Trevi, Tusco;* Indivia riccia *Cabrera, Ibiza, Rodi;* Indivia scarola *Valdena;* Lattuga *Aguilas, Andros, Bix, Bora, Borneo, Capri, Classic, Coolgruard, Creta, Cyprus, Fox, Grenada, Lorca, Luzon, Malta, Marè, Mikonos, Mula, Panarea, Ponza, Red Fire, Red head, Sumatra, Suva, Tenerife, Texada, Tortuga, Trinidad;* Melanzana *Kariba, Maya;* Melone *Cameo, Concorde, Cortes, Frisco, Legend, Macao, Madras, Symphony, Taco;* Peperone *Marengo, Melody;* Pisello a grano rugoso *Goya, Matisse, Paladio, Pomak, Utrillo;* Pomodoro *Amur, Brigade, Centurion, Drava, Dural, Gange, Indo, Liri, Loira, Missouri, Monterosso, Nilo, Pampas, Red Sea, Red setter, Sangro, Senna, Snake, Sunny, Tevere, Tivoli, Ural, Vistola, Volga;* Sedano *Golden Boy;* Spinacio *Baltic, Gladiator, Manta, Meridian, Onos, Shark;* Zucchino *Consul, Herald:*

da: Asgrow Seed Company (USA) & Asgrow Italia S.p.a. (Lodi);

a: Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. (Lodi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 130

97A3167

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 95/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Siemes Ruth Elisabeth, cittadina tedesca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 20 febbraio 1997;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania, in data 4 marzo 1982, dalla sig.ra Siemes Ruth Elisabeth, nata a Kempen (Germania) in data 3 novembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'atività professionale di «vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3168

DECRETO 17 aprile 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni delle stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Horn Christine, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Horn Christine di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 10 dicembre 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto i decreti dirigenziali 10 dicembre 1996 e 17 gennaio 1997, con i quali è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 24 gennaio 1997 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competanza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 8 luglio 1993 dalla sig.ra Horn Christine, nata a Hof (Germania) il 16 dicembre 1969, è riconsociuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A3169

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 marzo 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXV del medesimo, la tabella XXXV-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di scienze ambientali e di scienze matematiche, fisiche e naturali possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.

Dopo la tabella XXXV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXXV-*bis*, relativa al diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 28

ALLEGATO

TABELLA XXXV-*bis*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN VALUTAZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE

Art. 1.

Presso le facoltà di scienze ambientali e di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il diploma universitario in valutazione e controllo ambientale. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti le basi giuridico-economiche e tecnico-scientifiche per la formazione di esperti nella valutazione e controllo ambientale.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diploma universitario in valutazione e controllo ambientale».

Art. 2.

L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere programmato, nell'ambito della legislazione vigente, dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in scienze ambientali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 4.

Ordinamento del corso di studi

La durata del corso di studi è di tre anni. Esso comprende corsi di lezione, esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Una parte dell'attività didattica prevista potrà avere luogo presso aziende, enti pubblici e privati (stages).

L'articolazione didattica dovrà essere formulata con riferimento alle aree disciplinari di seguito indicate:

area fisico matematica informatica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, I05B, K05B;

area chimica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: C03X, C05X, C01A, C11X;

area scienza della Terra. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: D01B, D01C, D02A, D02B, D03C, D04B;

area ecologica applicata. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: E03A, F22A, F22C, I11X, H02X;

area giuridica. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: N08X, N09X, N10X, N11X, N14X, N17X;

area economico-ambientale. Gli insegnamenti devono essere tratti dai settori scientifico-disciplinari: P01B, P01C, P01G, P01H.

I consigli delle strutture didattiche possono altresì attivare discipline dei settori scientifico-disciplinari dell'area G.

Art. 5.

Esame di diploma

L'esame di diploma dovrà sostenersi con modalità stabilite dai consigli delle strutture didattiche. Ad esso sono ammessi gli studenti che abbiano superato gli esami di profitto relativi ad almeno venti annualità di insegnamento impartite nell'ambito delle aree disciplinari di cui all'art. 4.

Art. 6.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle compententi strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare sarà indicato il piano di studi nel rispetto delle aree disciplinari di cui all'art. 4.

Nel manifesto degli studi saranno indicati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), con le relative denominazioni e propedeucità di esame;

la durata di ciascun corso di insegnamento (annuale, semestrale, trimestrale);

le modalità delle prove di valutazione degli studenti.

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A3164

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1997.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, alla Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Norditalia assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza con la quale la Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 27 marzo 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla Norditalia assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 222, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo (18) - assistenza, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma. 21 aprile 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A3177

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 8 aprile 1997.

Rettifica al decreto rettorale 29 ottobre 1996 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 1996 - serie generale - relativo alla modifica allo statuto di questo Ateneo per il riordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia;

Considerato che all'art. 261 del predetto decreto rettorale per mero errore materiale è stata omessa la trascrizione del periodo relativo al numero degli specializzandi da ammettere alla scuola;

Decreta:

L'art. 261 del decreto rettorale del 29 ottobre 1996 è da intendersi così sostituito:

«La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia, può accettare sei specializzandi per anno per complessivi ventiquattro (specializzandi)».

Catania, 8 aprile 1997

Il rettore

97A3178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1997, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Sannicandro di Bari con la seguente motivazione:

«Durante l'ultimo conflitto mondiale, a seguito di un bombardamento aereo che aveva provocato la morte di ottantasette persone e la distruzione di interi quartieri, la popolazione tutta interveniva prontamente in soccorso dei concittadini superstiti e si adoperava poi, con impavido spirito di sacrificio e con i pochi mezzi a disposizione, nell'instancabile opera di sgombero delle macerie e di ricostruzione. Splendido esempio di umana solidarietà e alto spirito di abnegazione». — Giugno 1943 - Sannicandro di Bari.

97A3182

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.23800 XV J (1153) del 10 marzo 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba artigiana Buonocore calibro 210 Multicolore» che la ditta B & B di Buonocore Giovanni intende produrre nella propria fabbrica sita in Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV H 03886 del 25 ottobre 1910, il predetto artificio, avendo un calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

97A3144

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo e proroga della gestione commissariale della soc. coop.va Arcobaleno a r.l., in Cicognolo.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1997 è stata prorogata - per un periodo di sei mesi - la gestione commissariale della soc. coop.va Arcobaleno a r.l., con sede in Cicognolo (Cremona), e ne è stato nominato commissario governativo il dott. Mario Pincella, residente in Cremona, via Maccantone, 6/F, in sostituzione del rag. Andrea Bari Sonzi.

97A3203

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 aprile 1997

Dollaro USA	1718,16
ECU	1936,02
Marco tedesco	992,30
Franco francese	294,41
Lira sterlina	2789,43
Fiorino olandese	882,06
Franco belga	48,091
Peseta spagnola	11,775
Corona danese	260,64
Lira irlandese	2647,51
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,893
Dollaro canadese	1228,66
Yen giapponese	13,562
Franco svizzero	1166,20
Scellino austriaco	140,99
Corona norvegese	242,35
Corona svedese	220,39
Marco finlandese	330,29
Dollaro australiano	1341,20

97A3273

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 838 del 21 marzo 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Spazio Aperto - Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 4 luglio 1989 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Asquini, 8/2.

Con deliberazione n. 840 del 21 marzo 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Punto Service - Soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana, costituita il 21 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Giovanni Palmegiano di Latisana ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Mizzau, residente in Udine, via S. Cristoforo n. 7.

Con deliberazione n. 839 del 21 marzo 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Fotolito D.T.P. - Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, costituita il 16 gennaio 1995 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Siciliani, con studio in Udine, viale Ledra, 52.

97A3151

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore disciplinare: S04A «matematica per le applicazioni economiche», disciplina «matematica generale».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, terzo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avvisto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A3206

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche fisiche naturali dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia: fisica dei sistemi non lineari, fisica generale, dei settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche naturali:

B02B «metodi matematici della fisica»;

B01A «fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al Preside della facoltà interessta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto e subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

97A3207

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore: L09A «glottologia e linguistica», disciplina «linguistica generale».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche naturali:

settore: D01C «geologia strutturale».

Gli aspiranti al trasferimento a posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà intererssate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avvisto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A3208

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore: Q02X «scienza politica», disciplina «sistema politico italiano».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avvisto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

97A3209

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente «Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 1996)

Il primo decreto di riconoscimento, riportato a pag. 30 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nell'estratto citato in epigrafe, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «"Cava Star 16 Multicolore (*Clibro* 160)", che la ditta Senatore Vincenzo ...», deve leggersi: «"Cava Star 16 Multicolore (*calibro* 160)", che la ditta Senatore Vincenzo ...».

97A3155

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 8 0 9 7 *